

Istruzioni

Cani da protezione del bestiame

Cantone dei Grigioni



Impressum

Editore Plantahof
7302 Landquart
Tel. 081 257 60 00
info@plantahof.gr.ch

Con la collaborazione di Ufficio per la caccia e la pesca (UCP)
Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA)
Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG)
Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (DEPS)

Luogo, data Coira, 1° aprile 2026

Indice

1.	Introduzione.....	4
2.	Protezione del bestiame nel Cantone GR	4
2.1.	Consulenza per la protezione del bestiame.....	4
2.2.	Annuncio per la protezione del bestiame.....	4
2.3.	Attori e competenze nella protezione del bestiame e nel settore dei cani da protezione del bestiame.....	5
3.	Cani da protezione del bestiame	6
3.1.	Annuncio relativo alla detenzione di cani da protezione del bestiame	6
3.2.	Valutazione da parte della consulenza sui cani da protezione del bestiame	7
3.3.	Attestato di competenza per futuri detentori di cani da protezione del bestiame	7
3.4.	Acquisto e addestramento di cani da protezione del bestiame	7
3.5.	Esame di idoneità (EI)	7
3.6.	Detenzione e impiego di cani da protezione del bestiame.....	7
3.7.	Misure per evitare conflitti e incidenti	8
3.8.	Allevamento di cani da protezione del bestiame.....	8
3.9.	Formazione e perfezionamento professionale	8
4.	Contributi promozionali	9
5.	Ulteriori aspetti in merito alla detenzione e all'impiego di cani da protezione del bestiame	12
5.1.	Responsabilità civile	12
5.2.	Incidenti con cani da protezione del bestiame	12

1. Introduzione

Con la revisione dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP, RS 922.01) in vigore dal 1° febbraio 2025, il settore dei cani da protezione del bestiame è stato ridisciplinato. Nel catalogo «Contributi destinati alle misure per la protezione del bestiame e delle api attuate dai Cantoni» la Confederazione stabilisce i contributi a favore della protezione del bestiame e delle api. La Confederazione sostiene la detenzione e l'impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti. Anche l'allevamento e l'addestramento di cani da protezione del bestiame viene nuovamente sostenuto tramite i premi che le detentrici e i detentori di cani da protezione del bestiame ricevono quando il loro cane, dopo l'addestramento, supera la VII, ora esame di idoneità (EI). Per essere riconosciuto, il cane deve superare l'EI svolto e finanziato dalla Confederazione. L'ammissione all'EI non è più limitata a singole razze, bensì è stata estesa a tutte le razze di cani da protezione del bestiame. In caso di superamento dell'EI la Confederazione versa un premio, mentre in caso di mancato superamento dell'EI la Confederazione versa a titolo di novità un contributo alle spese. Viene reintrodotta anche il contributo per l'impiego durante l'estivazione di cani da protezione del bestiame riconosciuti su alpeggi con bestiame minuto (pecore, capre). La Confederazione continua a lasciare in ampia misura ai Cantoni ovvero al mercato la competenza per l'allevamento volto a migliorare il rendimento.

Il Cantone promuove l'allevamento e l'addestramento di cani da protezione del bestiame tramite contributi cantonali, affinché vi sia un numero sufficiente di cani da protezione del bestiame pronti a garantire la protezione del bestiame nel Cantone dei Grigioni. Esso provvede affinché sia a disposizione anche in futuro una consulenza sui cani da protezione del bestiame per le detentrici e i detentori di cani da protezione del bestiame e sia garantita una formazione e un perfezionamento per le detentrici e i detentori.

Le Istruzioni sui cani da protezione del bestiame del Cantone dei Grigioni disciplinano:

- l'allevamento, l'addestramento e la detenzione di cani da protezione del bestiame,
- la consulenza nonché la formazione e il perfezionamento di detentrici e detentori di cani da protezione del bestiame,
- il finanziamento di queste misure concernenti i cani da protezione del bestiame.

La promozione delle misure di protezione del bestiame da parte della Confederazione si orienta all'art. 10f OCP e ai «Contributi destinati alle misure per la protezione del bestiame e delle api attuate dai Cantoni» dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). La promozione cantonale si basa sull'art. 11 della legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura (legge sull'agricoltura; CSC 910.000) e sull'art. 19 dell'ordinanza sull'agricoltura (CSC 910.050). I dettagli vengono stabiliti dal Governo.

2. Protezione del bestiame nel Cantone GR

2.1. Consulenza per la protezione del bestiame

Nel Cantone dei Grigioni la consulenza sulla protezione del bestiame è integrata nel servizio di consulenza agricolo del Plantahof. Tramite la consulenza sui cani da protezione del bestiame vengono garantiti i requisiti stabiliti dal diritto federale circa la protezione del bestiame.

La consulenza sui cani da protezione del bestiame, che finora era parte della consulenza sulla protezione del bestiame presso il Plantahof, viene trasferita con un mandato di prestazione alle organizzazioni di categoria (ad es. Associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera).

2.2. Annuncio per la protezione del bestiame

La consulenza sulla protezione del bestiame rimane compito del Plantahof. I detentori di animali o i gestori di alpeggi richiedono una consulenza sulla protezione del bestiame direttamente al Plantahof. Tale consulenza viene fornita ai detentori di animali su base volontaria. Essa è organizzata a livello regionale, aspetto che garantisce uno stretto legame tra i partner attivi nella protezione del bestiame.

2.3. Attori e competenze nella protezione del bestiame e nel settore dei cani da protezione del bestiame

Le **aziende agricole** con detenzione di animali da reddito sono autonomamente responsabili per quanto concerne la protezione dei propri animali da reddito. Le detentrici e i detentori di cani da protezione del bestiame sono responsabili per la detenzione conforme alla protezione degli animali dei propri cani da protezione del bestiame, per il loro comportamento nei confronti di terzi e altri animali nonché per l'identificazione e la registrazione conformi alla legge dei cani nella Banca dati Amicus. Ogni cambio di proprietario di un cane o il decesso di un cane devono essere notificati. Le detentrici e i detentori sono responsabili anche per un'importazione conforme alla legge di cani da protezione del bestiame dall'estero. La persona responsabile dell'azienda è competente per l'identificazione fisica della zona d'impiego dei cani da protezione del bestiame sui propri pascoli tramite mezzi ausiliari disponibili.

Il **Plantahof** garantisce la consulenza sulla protezione del bestiame in maniera mirata a livello di singola azienda. Si tratta di creare la protezione di base e di abilitare gli interessati ad attuarla. Al centro del lavoro vi è l'elaborazione delle strategie di protezione del bestiame individuali per le aziende di estivazione nelle quali – in caso di corretta attuazione – gli animali da reddito vengono considerati protetti. Il Plantahof sostiene le gestrici e i gestori nel rendere disponibili online le zone d'impiego dei cani da protezione del bestiame nella zona d'estivazione (art. 10d capoverso 6 OCP).

Le **organizzazioni di categoria** svolgono un ruolo importante nell'allevamento, nell'addestramento, nella verifica e nella comunicazione per quanto concerne i cani da protezione del bestiame. Si impegnano per una protezione del bestiame con cani efficace, efficiente e priva di conflitti e rappresentano gli interessi delle detentrici e dei detentori di cani da protezione del bestiame. Sostengono e forniscono consulenza alle detentrici e ai detentori di cani da protezione del bestiame, garantiscono un'offerta di formazione e perfezionamento e sono a disposizione per perizie nel settore dei cani da protezione del bestiame per autorità, organizzazioni private e aziende agricole. Una tale organizzazione di categoria è ad esempio l'Associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera.

Il Plantahof collabora con le organizzazioni di categoria nel settore dei cani da protezione del bestiame. I seguenti compiti vengono **trasferiti** all'organizzazione di categoria:

- consulenza in materia di cani da protezione del bestiame (consulenza e sostegno alle aziende in caso di questioni relative ad acquisto, detenzione, allevamento nonché addestramento e impiego di cani da protezione del bestiame),
- garanzia di un'offerta sufficiente di cani da protezione del bestiame per le aziende agricole e d'estivazione del Cantone dei Grigioni,
- formazioni e perfezionamenti per le detentrici e i detentori di cani da protezione del bestiame,
- perizia in caso di incidenti con cani da protezione del bestiame (su incarico degli organi esecutivi).

In caso di questioni relative ai cani da protezione del bestiame, se necessario la consulenza sulla protezione del bestiame del Plantahof fa capo alla consulenza sui cani da protezione del bestiame.

Il Cantone dei Grigioni **promuove** con contributi alle detentrici e ai detentori di cani da protezione del bestiame le seguenti prestazioni che vengono garantite, accompagnate e sorvegliate tramite l'organizzazione di categoria:

- allevamento di cani da protezione del bestiame,
- addestramento, detenzione e impiego di cani da protezione del bestiame,
- importazione di cani da protezione del bestiame.

Un accordo tra il Plantahof e l'organizzazione di categoria (Associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera) disciplina il trasferimento dei compiti, la collaborazione, lo svolgimento e il finanziamento di questi compiti.

L'**Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA)** è competente per l'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali e sulle epizoozie. Le organizzazioni di categoria notificano all'USDA le violazioni in relazione alla legislazione sulla protezione degli animali o sulle epizoozie. Esse notificano all'USDA anche tutti gli incidenti tra i cani da protezione del bestiame e altri cani, animali domestici e bestiame da reddito o persone nonché comportamenti aggressivi da parte di cani da protezione del bestiame nei loro confronti. L'USDA verifica le notifiche e dispone eventuali misure necessarie.

Una volta ricevuti i risultati della verifica da parte dell'organizzazione competente per la verifica dell'EI, in caso di risultato positivo l'USDA fa in modo che avvenga la registrazione quale cane da protezione del bestiame ufficialmente riconosciuto nella Banca dati Amicus e fornisce in modo tempestivo l'informazione relativa al riconoscimento ufficiale di un cane da protezione del bestiame al Servizio specializzato Protezione del bestiame del Plantahof e all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG).

L'**UAG** è competente per l'esecuzione dei pagamenti diretti, per il Servizio di controllo agricolo (LKGR) interno all'ufficio nonché per la gestione del sistema di informazione agraria nel Cantone dei Grigioni. È competente per il versamento dei contributi promozionali conformemente al capitolo 4 alle detentrici e ai detentori di cani da protezione del bestiame nel Cantone dei Grigioni. Nel quadro dei controlli d'estivazione conformemente all'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (RS 910.13; OPD), il LKGR verifica il rispetto delle strategie di protezione del bestiame per le singole aziende.

Il Plantahof e l'UAG gestiscono insieme i contributi alle detentrici e ai detentori di cani da protezione del bestiame nonché gli indennizzi all'organizzazione di categoria per i compiti trasmessi conformemente all'accordo di prestazione. Il Plantahof evade le richieste di aiuto finanziario insieme alla Confederazione.

L'**Ufficio per la caccia e la pesca (UCP)** è competente per l'esecuzione della legislazione sulla caccia, in particolare per quando riguarda le prove relative alla predazione e la documentazione dei casi di predazione, i versamenti di indennizzi per gli animali predati nonché la gestione e la regolazione della selvaggina. Esso informa in merito alla presenza e allo sviluppo della popolazione di grandi predatori. Eseguce eventuali abbattimenti di grandi predatori.

Il **Servizio per il traffico non motorizzato** in seno all'Ufficio tecnico coordina la pianificazione, la costruzione e la segnaletica degli impianti del traffico lento. Registra la rete di percorsi ufficiale, è competente per l'inventario ed elabora e aggiorna i relativi piani di inventario con il coinvolgimento dell'Associazione Sentieri Grigioni, dei comuni e delle regioni. In caso di impiego di cani da protezione del bestiame nella zona d'estivazione nella messa al pascolo libera, prima del primo impiego di cani da protezione del bestiame il responsabile dell'alpe deve contattare l'Associazione Sentieri Grigioni, la quale va coinvolta nel processo.

I **comuni politici** sono competenti per la costruzione, la manutenzione, la segnaletica e la rimozione, il blocco o la deviazione di percorsi del traffico non motorizzato. I comuni segnalano le zone di impiego di cani da protezione del bestiame sul proprio territorio in una forma accessibile al pubblico con cartelli per la gestione dei visitatori. Nel caso di impiego di cani da protezione del bestiame nella zona d'estivazione nella messa al pascolo libera, prima del primo impiego di cani da protezione del bestiame il responsabile dell'alpe deve contattare il comune, il quale va coinvolto nel processo.

3. Cani da protezione del bestiame

3.1. Annuncio relativo alla detenzione di cani da protezione del bestiame

Se devono essere impiegati cani da protezione del bestiame e/o devono essere allevati e addestrati cani da protezione del bestiame, i detentori di cani o i gestori dell'alpe si annunciano presso la consulenza sui cani da protezione del bestiame del Cantone dei Grigioni, la quale è stata trasferita all'organizzazione di categoria. L'annuncio non avviene presso il Plantahof, bensì direttamente presso la consulenza sui cani da protezione del bestiame incaricata dal Cantone dei Grigioni (attualmente: Associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera).

3.2. Valutazione da parte della consulenza sui cani da protezione del bestiame

La consulenza sui cani da protezione del bestiame incaricata dal Cantone dei Grigioni analizza insieme alla/al detentrica/tore di cani da protezione del bestiame interessata/o l'impiego e la detenzione dei cani da protezione del bestiame, definisce le misure e le stabilisce per iscritto. Le misure stabilite insieme alla consulenza sui cani da protezione del bestiame vanno messe in pratica dalla detentrica e dal detentore dei cani da protezione del bestiame. Può trattarsi di misure relative al management o all'organizzazione aziendale, di misure edilizie o dell'installazione di ausili tecnici.

L'allevamento e l'addestramento di cani da protezione del bestiame vengono disciplinati in un contratto di allevamento e addestramento tra l'organizzazione di categoria incaricata dal Cantone dei Grigioni e la detentrica o il detentore dei cani da protezione del bestiame.

3.3. Attestato di competenza per futuri detentori di cani da protezione del bestiame

Per le persone che detengono per la prima volta cani da protezione del bestiame e desiderano usufruire di contributi promozionali da parte del Cantone, l'ottenimento dell'attestato di competenza per la detenzione e l'impiego di cani da protezione del bestiame offerto dalla categoria è obbligatorio. L'attestato di competenza consiste in un corso teorico di un giorno e in un corso pratico di un giorno con i cani da protezione del bestiame. Il corso costituisce la base per l'attuazione delle misure aziendali volte a evitare conflitti e incidenti.

3.4. Acquisto e addestramento di cani da protezione del bestiame

I detentori di animali si occupano autonomamente dell'**acquisto** dei loro cani da protezione del bestiame. L'offerta necessaria di cani da protezione del bestiame per le aziende agricole e d'estivazione nel Cantone dei Grigioni viene garantita dall'organizzazione di categoria incaricata dal Cantone. È possibile acquistare cuccioli e allevarli nell'azienda d'impiego come pure acquistare un cane da protezione del bestiame già addestrato o riconosciuto. La consulenza sui cani da protezione del bestiame è informata in merito a tutte le fasi del procedimento e, se richiesto, sostiene o accompagna l'acquisto di un cane.

Durante l'addestramento dei cani da protezione del bestiame, le predisposizioni ereditarie del cane da protezione del bestiame devono essere sviluppate nella misura massima possibile. Oltre all'efficacia del cane da protezione del bestiame per la protezione degli animali da reddito bisogna sviluppare anche la compatibilità sociale. La socializzazione dei cani da protezione del bestiame avviene su tre livelli: con la persona, con l'animale da reddito e con il branco di cani. Questa struttura relazionale viene raggiunta con un ambiente adeguato all'interno dell'azienda agricola e un legame di fiducia tra la detentrica o il detentore del cane da protezione del bestiame e il cane stesso. Tramite il legame del cane da protezione del bestiame con l'uomo, il cane diventa più docile, non perde però in alcun modo il suo forte comportamento di difesa volto a proteggere il bestiame da reddito. Nell'addestramento di un cane da protezione del bestiame vengono considerate e promosse nello specifico diverse fasi di sviluppo del cane da protezione del bestiame.

3.5. Esame di idoneità (EI)

L'EI viene svolto da AGRIDEA (organizzazione dell'esame) su incarico dell'UFAM. Una volta superato l'EI e ottenuta la relativa identificazione del cane nella Banca dati Amicus, esso viene considerato come un cane da protezione del bestiame riconosciuto. In questo modo viene garantito in ampia misura che il cane non rappresenti alcun pericolo oggettivo per la sicurezza pubblica. Inoltre esso è legittimato a sorvegliare perlopiù autonomamente gli animali da reddito e a difendere da animali sconosciuti, nella misura in cui ciò rappresenti una misura di protezione del bestiame ragionevole.

3.6. Detenzione e impiego di cani da protezione del bestiame

I cani da protezione del bestiame necessitano di un ambiente prossimo alla natura, nel quale possano svolgere il loro compito di protezione del bestiame. La detenzione di cani da protezione del bestiame richiede competenze specialistiche, pazienza e comprensione per quanto riguarda il comportamento autonomo dei cani. Una detenzione conforme alla specie presuppone che il cane da protezione del bestiame socializzi sin da cucciolo con il bestiame.

Il cane da protezione del bestiame è un cane da lavoro che sorveglia perlopiù autonomamente animali da reddito agricoli e protegge da animali sconosciuti. Il cane da protezione del bestiame viene impiegato liberamente su pascoli e alpeggi. Non viene condotto direttamente dai suoi detentori. I cani da protezione del bestiame lavorano autonomamente e vivono perlopiù in modo permanente con il gregge di bestiame da reddito.

3.7. Misure per evitare conflitti e incidenti

La detentrica o il detentore di cani da protezione del bestiame è autonomamente responsabile per l'adempimento dell'obbligo di vigilanza e per le misure necessarie volte a prevenire conflitti e incidenti in relazione alla detenzione del cane.

Per poter mostrare, durante una verifica del rispetto dell'obbligo di vigilanza o in caso di incidenti, che le misure per prevenire conflitti e incidenti sono state adottate, esse vanno elaborate una volta all'anno e il bestiame in pericolo che ne è risultato per quanto riguarda i conflitti e gli incidenti con i cani da protezione del bestiame deve essere documentato. Le lacune riscontrate vanno eliminate. Tali misure e documenti non esonerano però dall'obbligo di vigilanza di cui si è autonomamente responsabili.

In situazioni difficili, la consulenza sui cani da protezione del bestiame incaricata dal Cantone dei Grigioni dovrebbe tra l'altro anche essere coinvolta per la verifica della situazione aziendale. Si consiglia anche la frequenza regolare di corsi relativi a questioni di sicurezza specifiche per i cani e lo scambio di esperienze con altri detentori. A cadenza regolare la consulenza sui cani da protezione del bestiame offre presso il Plantahof formazioni continue in merito alla prevenzione di conflitti e incidenti con cani da protezione del bestiame.

3.8. Allevamento di cani da protezione del bestiame

Per l'allevamento volto a migliorare il rendimento vengono selezionati cani da protezione del bestiame da popolazioni di cani che soddisfano i criteri prestazionali. Tali criteri vengono definiti nella verifica dei cani da allevamento. Vengono selezionati cani da protezione del bestiame che soddisfano determinati criteri di comportamento (fedeltà al gregge, sorveglianza del gregge, difesa da animali sconosciuti). Affinché i cani da protezione del bestiame possano svolgere i loro compiti, essi devono essere in forma, stabili a livello emotivo e sani nonché disporre di una conformazione fisica funzionale. I dati di allevamento vengono registrati dalla consulenza sui cani da protezione del bestiame incaricata dal Cantone dei Grigioni in una propria banca dati. Affinché la variabilità genetica nella popolazione di cani possa essere mantenuta sufficientemente alta vengono importati cuccioli oppure i cani da protezione del bestiame vengono fatti accoppiare in modo mirato all'estero. Gli accoppiamenti all'interno della popolazione di cani avvengono secondo i criteri prestazionali e vengono pianificati dalla consulenza sui cani da protezione del bestiame.

3.9. Formazione e perfezionamento professionale

L'organizzazione di categoria incaricata dal Cantone dei Grigioni offre formazioni e perfezionamenti professionali in merito a tutti gli aspetti legati al settore dei cani da protezione del bestiame. L'offerta comprende temi quali:

- formazione di base obbligatoria per la detenzione e l'impiego di cani da protezione del bestiame (attestato di capacità)
- Allevamento di cani da protezione del bestiame
- addestramento di cani da protezione del bestiame
- perfezionamento per la prevenzione di conflitti e incidenti con cani da protezione del bestiame

Circoli di lavoro, occasioni per scambi di esperienze e simili possono ampliare l'offerta.

4. Contributi promozionali

Sono autorizzati a ricevere contributi le detentrici e i detentori di cani da protezione del bestiame che hanno il proprio domicilio nel Cantone dei Grigioni, gestiscono un'azienda agricola e ottengono un attestato di capacità (cap. 3).

Tutte le domande di promozione devono essere inoltrate per tempo alla consulenza sui cani da protezione del bestiame incaricata dal Cantone dei Grigioni tramite i relativi moduli firmati dalla gestrice o dal gestore dell'azienda.

In caso di importazione di cani da protezione del bestiame, si consiglia di orientarsi ai seguenti prezzi indicativi:

CHF 500.- per cuccioli a partire dai 4 mesi,

CHF 1800.- per cani da protezione del bestiame con EI.

I contributi vengono versati dal Cantone dei Grigioni secondo la composizione seguente una volta all'anno alle detentrici e ai detentori di cani da protezione del bestiame. Il Cantone presenta le richieste di aiuto finanziario alla Confederazione e procede al conteggio dei contributi con essa.

Misura avente diritto a promozione*	Ammontare della promozione	Quota Confederazione	Quota Cantone	Presupposti
Formazione, detenzione e impiego di cani da protezione del bestiame				
Contributo per la formazione (dal 4° al 18° mese compreso)	CHF 120.- al mese e per cane da protezione del bestiame		100%	<p>Le condizioni per il contributo per la formazione vengono disciplinate in un contratto di formazione.</p> <p><i>Condizioni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 La detentrica / il detentore del cane da protezione del bestiame e il cane da protezione del bestiame concludono la formazione dell'organizzazione di categoria secondo il concetto di formazione incl. Con l'ottenimento dell'attestato di capacità. La partecipazione all'EI è una condizione per l'ottenimento del contributo per la formazione. 2 La detentrica, il detentore dei cani da protezione del bestiame stabiliscono l'acquisto (origine, discendenza, genetica) con l'organizzazione di categoria. 3 La detentrica o il detentore e il numero chip del cane da protezione del bestiame coincidono con l'azienda agricola registrata. <p>Nel mese del trasferimento, il contributo per la formazione spetta all'azienda cedente.</p>
Contributo generale per detentori (a partire dal superamento dell'EI)	CHF 100.- al mese e per cane da protezione del bestiame	80%		<p><i>Condizione:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Vengono detenuti al minimo due cani da protezione del bestiame. <p>Il contributo per detentori viene versato a partire dal mese in cui è stato superato l'EI.</p> <p>Nel mese di trasferimento, il contributo per detentori spetta all'azienda cedente.</p>
Contributo per l'impiego durante l'estivazione di cani da protezione del bestiame riconosciuti su alpeggi con bestiame minuto (pecore, capre)	CHF 2000.- per azienda d'estivazione con sorveglianza permanente	80%		<p><i>Condizione:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 5 Ubicazione dell'azienda d'estivazione nel Cantone dei Grigioni e impiego di almeno due cani da protezione del bestiame riconosciuti. <p>Entro fine settembre, la persona responsabile dell'alpe notifica per iscritto la richiesta di promozione alla consulenza sulla protezione del bestiame del Plantahof, indicando il numero dell'azienda e il numero di cani da protezione del bestiame impiegati.</p>
	CHF 500.- per azienda d'estivazione in caso di pascolo da rotazione	80%		
Contributo una tantum in caso di superamento dell'EI.	CHF 4400.- per cane da protezione del bestiame	80%		<p><i>Condizione:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 6 Il contributo spetta all'azienda il cui cane da protezione del bestiame è stato sottoposto all'EI.
Contributo alle spese in caso di mancato superamento dell'EI	CHF 1500.- per cane da protezione del bestiame	80%		<p><i>Condizione:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 7 Il contributo spetta all'azienda il cui cane da protezione del bestiame è stato sottoposto all'EI.

Allevamento di cani da protezione del bestiame				
Contributo per cani allevati (fino alla fine dell'8° anno di vita)	CHF 60.- al mese e per cane da protezione del bestiame		100%	<p>La promozione dell'allevamento di cani da protezione del bestiame viene disciplinata in un contratto d'allevamento.</p> <p><i>Condizioni:</i></p> <p>8 Il cane da protezione del bestiame presenta le qualità richieste.</p> <p>9 La detentrica o il detentore del cane da protezione del bestiame e il cane da protezione del bestiame concludono la formazione secondo il concetto di formazione dell'organizzazione di categoria.</p> <p>Il contributo per cani allevati viene versato a partire dal mese in cui il cane da protezione del bestiame ha superato la qualificazione.</p> <p>Nel mese di trasferimento, il contributo per cani allevati spetta all'azienda cedente.</p>
Partecipazione esami di allevamento	CHF 200.- per giornata d'esame		100%	<p><i>Condizione:</i></p> <p>10 N. 1 e 2 sono soddisfatti.</p> <p>Versamento una tantum, dopo superamento dell'esame, indipendentemente dal risultato dell'esame.</p>
Contributo per la monta all'estero	CHF 500.- tassa di monta		100%	<p><i>Condizione:</i></p> <p>11 N. 1, 2, 6, 8 e 9 sono soddisfatti.</p> <p>Versamento una tantum per monta, indipendentemente dal risultato.</p>
Contributo per cucciolata cani da protezione del bestiame (fino ad un massimo di 6 cuccioli per cucciolata e anno)	CHF 1250.- per cucciolo		100%	<p><i>Condizioni:</i></p> <p>12 N. 1, 2, 8 e 9 sono soddisfatti.</p> <p>13 La raccomandazione relativa all'accoppiamento viene attuata.</p> <p>Versamento una tantum per cuccioli disponibili dopo quattro mesi.</p>
Accertamenti relativi alla salute HD/ED* presso l'animale da riproduzione	CHF 800.- per accertamento		100%	<p><i>Condizione:</i></p> <p>14 N. 1, 2, 8 e 9 sono soddisfatti.</p>
Castrazione	CHF 900.- per intervento		100%	<p><i>Condizione:</i></p> <p>15 Il cane da protezione del bestiame viene annunciato a partire dal 4° mese di vita.</p>
Importazione di cani da protezione del bestiame**				
Contributo per importazione fino a un massimo di 6 cuccioli per anno e Cantone	CHF 600.- per cucciolo		100%	<p><i>Condizione:</i></p> <p>16 N. 1, 2 e 9 sono soddisfatti.</p>
			100%	<p><i>Condizione:</i></p>

Contributo per importazione di max. 1 cane da protezione del bestiame per anno e Cantone	CHF 2500.- per cane da protezione del bestiame adulto	17	N. 1, 2 e 9 sono soddisfatti.
--	---	----	-------------------------------

* HD = displasia dell'anca / ED = displasia del gomito

L'organizzazione di categoria rilascia informazioni dettagliate in merito a formazioni e perfezionamenti nonché i regolamenti.

5. Ulteriori aspetti in merito alla detenzione e all'impiego di cani da protezione del bestiame

5.1. Responsabilità civile

Per quanto concerne la responsabilità di diritto civile vale la responsabilità del detentore di un animale per animali conformemente all'art. 56 del Codice delle obbligazioni (CO, RS 220).

I detentori di animali rispondono per danni cagionati dagli animali da loro detenuti, ove non provino d'aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle relative circostanze nel custodirli e vigilarli, o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza.

Nel valutare se sia stata applicata la diligenza richiesta vengono considerate le circostanze concrete del singolo caso, come

- la formazione e il perfezionamento dei detentori di animali,
- la verifica e l'adeguatezza dei cani da protezione del bestiame,
- le misure per evitare conflitti e incidenti.

Per comprovare l'adempimento dell'obbligo di diligenza vengono considerate individualmente tutte le basi quali le formazioni e i perfezionamenti della detentrica o del detentore, le verifiche dei cani da protezione del bestiame nonché le misure documentate per prevenire conflitti e incidenti. La garanzia della prova dell'obbligo di diligenza si basa sulla responsabilità propria dei detentori di cani.

5.2. Incidenti con cani da protezione del bestiame

Incidenti che coinvolgono animali selvatici devono essere notificati all'UCP. L'UCP informa a sua volta la consulenza sui cani da protezione del bestiame in merito a incidenti con animali selvatici nei quali sono coinvolti cani da protezione del bestiame. L'esecuzione di misure di diritto amministrativo avviene tramite l'UCP. In caso di necessità, l'UCP può far riferimento alla consulenza sui cani da protezione del bestiame.

Incidenti con altri cani, animali da reddito e domestici nonché persone devono essere notificati all'USDA. L'esecuzione e la valutazione di incidenti avvengono tramite l'USDA.

La responsabilità a livello di diritto penale in caso di incidenti con cani da protezione del bestiame si orienta alle disposizioni pertinenti. Gli incidenti rilevanti a livello di diritto penale vengono verificati e valutati dalle autorità competenti nel singolo caso. Gli obblighi di diligenza da considerare dal punto di vista del diritto penale sono simili a quelli relativi alla responsabilità civile. Di conseguenza si può rinviare alle indicazioni fornite in tale contesto.